PROVVEDIMENTI ADOTTATI O IN CORSO DI ADOZIONE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011 N. 149

	Provvedimento	Riferimento normativo	Stato ed eventuali problematiche
1	Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città, per l'individuazione dei tributi su cui calcolare la quota pari al 50% spettante alle Province che abbiano contribuito all'accertamento fiscale, delle relative modalità di attribuzione	Articolo 10, comma 2	In fase istruttoria, anche alla luce delle modifiche di carattere istituzionale del ruolo delle Province, come previsto dagli artt. 23 del D.L. 201/2011 e 17 del D.L. 95/2012
2	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze per il "riordino della disciplina vigente in materia di oneri ed obblighi informativi a carico di comuni, province, città metropolitane nei confronti delle pubbliche amministrazioni statali, riducendo e unificando i termini e le comunicazioni attualmente previsti per la trasmissione dei dati"	Art. 15, comma 1	Si segnala che l'art. 12-bis del d.l. 5/2012 ha introdotto una disposizione analoga, ancorché limitata alle sole comunicazioni dei comuni. In particolare, detto articolo, recante "*Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni,* prevede, al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, l'adozione (entro 60 gg.. il termine è scaduto) di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, diretto ad adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica amministrazione.

			In data 6 e 22 giugno 2012, si sono tenute riunioni tecniche presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, al fine di avviare l'attività di ricognizione delle comunicazioni obbligatorie effettuate dai comuni. In sede di Tavolo tecnico è emersa la parziale sovrapponibilità delle due disposizioni. È stato, peraltro, ritenuto preferibile procedere, preliminarmente, all'attuazione dell'art. 12-bis del D.L. 5/2012 e, successivamente, anche alla luce della relativa esperienza, all'attuazione del l'art. 15 del D.Lgs. 149/2011. L'attività di preliminare ricognizione delle comunicazioni obbligatorie dei comuni - cui il Dipartimento delle Finanze ha già provveduto – è ancora in corso.

PROVVEDIMENTI ADOTTATI O DELIBERATI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA 5 MAGGIO 2009 N. 42

	Provvedimento	Riferimento normativo	Stato ed eventuali problematiche
1	**D.Lgs. 28 maggio 2010 n. 85**, recante *"Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*	Art. 19	Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 2010, n. 134.
2	**D.Lgs. 17 settembre 2010 n. 156**, recante *"Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale"*	Art. 24	Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n. 219.
3	**D.Lgs. 26 novembre 2010 n. 216**, recante *"Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province."*	Artt. 2, comma 2, lettera f), 11, comma 1, lettera b), 13, comma 1, lettere c) e d), 21, commi 1, lettere c) ed e), 2, 3 e 4, nonché 22, comma 2.	Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 dicembre 2010, n. 294.
4	**D.M. 26 novembre 2010**, recante *"Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*	Art. 22	Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 aprile 2011, n. 75.
5	**D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23**, recante *"Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale."*	Artt. 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26.	Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2011, n. 67.
6	**D.Lgs. 6 maggio 2011 n. 68**, recante *"Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario"*	Art. 2, comma 2	Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2011, n. 109.
7	**D.Lgs. 31 maggio 2011 n. 88**, recante *"Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali*	Art. 16	Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 giugno 2011, n. 143.

	per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42."		
8	**D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118** , recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*	Artt. 1 e 2	Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.
9	**D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 149**, recante "*Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42. "*	Artt. 2, 17 e 26	Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 settembre 2011, n. 219.
10	**D.Lgs. 18 aprile 2012 n. 61**, recante "*Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale"*	Art. 24	Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2012, n. 115
11	Schema di decreto legislativo recante "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 concernente ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma Capitale"*	Art. 24	Approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 31 del 30 maggio 2012. È stata sancita l'intesa in Conferenza Unificata nella seduta del 26 settembre 2012.
12	Schema di decreto legislativo correttivo ed integrativo dei decreti legislativi n. 216 del 2010 e nn. 23, 68 e 118 del 2011.	Art. 2, comma 7	Lo schema di decreto era stato deliberato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 159 del 24 ottobre 2011 **(precedente Governo).** In sintesi, lo schema di decreto correttivo prevedeva: a) l'anticipazione all'anno 2012 della completa determinazione dei fabbisogni standard di comuni e province; b) l'anticipazione all'anno 2013 del sistema a regime del federalismo fiscale dei comuni e delle province;

			c) il riordino delle modalità di finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti, la soppressione dei vigenti prelievi e la contestuale istituzione del tributo comunale Rifiuti e Servizi (RES); d) la sostituzione della compartecipazione comunale al gettito dell'imposta sul valore aggiunto con una compartecipazione comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; e) l'estensione a tutti i comuni della possibilità di istituire l'imposta di soggiorno; f) modificazioni concernenti l'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali; g) ulteriori disposizioni integrative e correttive. Il decreto correttivo appare in gran parte superato dalle disposizioni contenute nel D.L. 201/2011 (si veda, a titolo esemplificativo, l'art. 13 del predetto D.L. 201 sulla "anticipazione sperimentale dell'Imposta municipale propria", ovvero l'art.14 relativo alla "istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi"), laddove lo stesso potrebbe presentare aspetti di persistente interesse, con particolare riferimento alla disciplina in materia di imposta di soggiorno (cfr. art. 3 dello schema di decreto correttivo). Si ricorda che i termini per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi sono fissati, dall'art. 2, comma 7 della L. 42/09, in tre anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della legge delega.

RICORSI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PROMOSSI DALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DALLE PROVINCE AUTONOME AVVERSO DISPOSIZIONI LEGISLATIVE STATALI		
RICORRENTE	**NORMA IMPUGNATA**	**NUMERO RICORSO DATA UDIENZA O SENTENZA**
PROVINCIA DI BOLZANO	**Art.2, comma 1-*bis*, d.l. n. 225 del 2010**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011. La norma impugnata riserva per l'anno 2011 una quota delle risorse finanziarie previste per i territori di confine alla copertura delle spese dell'organismo di indirizzo di cui al comma 118 dell'art. 2 della legge n. 191/2009	**Ric. n. 36/2011**: il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 79, comma 2, e 104 dello Statuto
PROVINCIA DI TRENTO		**Ric. n. 37/2011** il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 79, comma 2, e 104 dello Statuto
REGIONE SICILIANA	**Artt. 2 e 14, comma 2, del D.Lgs. n. 23 del 2011** sul Federalismo fiscale municipale	**Sentenza n. 64 del 21 marzo 2012:** la Corte Costituzionale ha dichiarato la questione non fondata, perché, "pur non potendosi negare la spettanza alla Regione siciliana del gettito degli indicati tributi riscossi nel suo territorio e, quindi, la potenziale sussistenza del denunciato contrasto, deve ritenersi che proprio questo contrasto rende operante la clausola di "salvaguardia" degli statuti speciali contenuta nel parimenti censurato comma 2 dell'art. 14 del d.lgs. n. 23 del 2011, secondo cui il decreto «si applica nei confronti delle regioni a statuto speciale» solo «nel rispetto dei rispettivi statuti».
PROVINCIA DI TRENTO	**Art. 23, comma 21, del d.l. n. 98, del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011.** La norma impugnata prevede che sia versata alle entrate del bilancio dello Stato l'addizionale erariale della tassa automobilistica sulle autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose	**Sentenza n. 142 del 6 giugno 2012.** La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata sia nel testo originario sia in quello modificato dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui dispone che sia integralmente versato al bilancio dello Stato il gettito dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale percetto nei rispettivi territori delle Province autonome di Trento e di Bolzano e non attribuisce a ciascuna di tali Province autonome i nove decimi di detto gettito.

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	**Art. 2, commi 3 e 36, del d.l. n. 138 del 2011,** convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011. Le norme impugnate riservano all'erario le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del decreto.	**Ric. n. 143/2011**: la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 69, comma 2, lettera c), dello Statuto.
PROVINCIA DI TRENTO		**Ric. n. 142/2011:** la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 75 e 79 dello Statuto.
PROVINCIA DI BOLZANO		**Ric. n. 152/2011:** la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 75 e 79 dello Statuto
REGIONE VALLE D'AOSTA		**Ric. n. 135/2011:** la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 48-bis, 50, quinto comma, dello Statuto nonché dell'art. 8 della legge n. 690 del 1981, recante le norme di attuazione. L'udienza si è svolta il 3 luglio 2012
REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA		**Ric. n. 139/2011:** la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 49 dello Statuto.
REGIONE SICILIANA		**Ric. n. 140/2011:** la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto, nonché l'art. 2 delle norme di attuazione di cui al D.P.R. n. 1074 del 1965 L'udienza si è svolta il 3 luglio 2012
REGIONE SARDEGNA		**Ric. n. 160/2011:** la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 8 dello Statuto
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	**Artt. 1, 2, 13, 14, 16, 23, 28, 31 e 48 del d.l. n. 201 del 2011,** convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Le norme impugnate riservano all'erario le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del decreto.	**Ric. n. 50/2012:** la ricorrente lamenta la violazione degli artt.48 e 49 dello Statuto. L'udienza è fissata il 6 novembre 2012
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	**Artt. 22, 28 e 48 del d.l. n. 201 del 2011,** convertito dalla legge n. 214 del 2011. Le norme impugnate riservano all'erario le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del decreto.	**Ric. n. 33/2012:**la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 69 e 104 dello Statuto. L'udienza è fissata il 6 novembre 2012
PROVINCIA DI TRENTO	**Artt. 13, 14, 22, 28, 43 e 48 del d.l. n. 201 del 2011,** convertito dalla legge n. 214 del 2011. Le norme impugnate riservano all'erario le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del decreto.	**Ric. n. 34/2012:** la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 70, 75 e 79, 103,104 e 107 dello Statuto speciale, nonché degli artt. 9, 10 e 10-bis del D.Lgs. n. 268 del 1992, recante norme di attuazione. L'udienza è fissata il 6 novembre 2012
PROVINCIA DI BOLZANO	**Artt. 13, 14, 22, 28 e 48 del d.l. n. 201 del 2011,** convertito dalla legge n. 214 del 2011. Le norme impugnate riservano all'erario le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del decreto.	**Ric. n. 40/2012:**dagli artt.75, 79, 80, 81,82, 83, 103,104 e 107 dello Statuto speciale, nonché degli artt. 9, 10 e 10-bis del D.Lgs. n. 268 del 1992, recante norme di attuazione. L'udienza è fissata il 6 novembre 2012.

REGIONE SICILIANA	**Artt. 13, 14, 28 e 48 del d.l. n. 201 del 2011,** convertito dalla legge n. 214 del 2011. Le norme impugnate riservano all'erario le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del decreto.	**Ric. n. 39/2012:** la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto, nonché l'art. 2 delle norme di attuazione di cui al D.P.R. n. 1074 del 1965 L'udienza è fissata il 6 novembre 2012
REGIONE SARDEGNA	**Artt. 13, 14, 13-bis, 16, 23, 28, 31 e 48 del d.l. n. 201 del 2011,** convertito dalla legge n. 214 del 2011. Le norme impugnate riservano all'erario le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del decreto.	**Ric. n. 47/2012:** la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 8 dello Statuto. L'udienza è fissata il 6 novembre 2012
REGIONE VALLE D'AOSTA	**Artt. 13, comma 11 e 17; 14, c. 13-bis; 22; 23; 28, c. 3; e 48 del d.l. n. 201 del 2011,** convertito dalla legge n. 214 del 2011 Le norme impugnate riservano all'erario le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del decreto.	**Ric. n. 81/2012:** la ricorrente lamenta la violazione degli artt. artt. 48-bis, 50, quinto comma, dello Statuto nonché degli artt. 2, 4, 7 e 8, comma 2 della legge n. 690 del 1981, recante le norme di attuazione.
REGIONE VALLE D'AOSTA	**Art. 35, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012** Le norme impugnate riservano allo Stato del gettito derivante dalle maggiori entrate erariali concernenti l'aumento dell'accisa sull'energia elettrica.	**Ric. n. 38/2012:** la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2, comma 1, lett. a) e b), art. 3, comma 1, lett. f), art. 12, art.48-bis e 50 dello Statuto e degli artt. 2, 4, 7 e 8, comma 2, delle norme di attuazione di cui alla L. 26 novembre 1981, n. 690. L'udienza è fissata il 6 novembre 2012
PROVINCIA DI TRENTO	**Art. 17, comma 4 e art. 35, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012** Le norme impugnate riservano allo Stato il gettito derivante dalle maggiori entrate erariali concernenti l'aumento dell'accisa sull'energia elettrica	**Ric. n. 84/2012:** la ricorrente lamenta la violazione degli artt. artt.70, 75 e 79, 103,104 e 107 dello Statuto nonché degli artt. 9, 10 e 10-bis del D.Lgs. n. 268 del 1992, recante Norme di attuazione L'udienza è fissata il 12 febbraio 2013
PROVINCIA DI BOLZANO	**Art. 35, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012** Le norme impugnate riservano allo Stato il gettito derivante dalle maggiori entrate erariali concernenti l'aumento dell'accisa sull'energia elettrica	**Ric. n. 86/2012:** la ricorrente lamenta la violazione degli artt. artt.75, 79, 80, 81,82, 83, 103,104 e 107 dello statuto, nonché degli degli artt. 9, 10 e 10-bis del D.Lgs. n. 268 del 1992, recante norme di attuazione. L'udienza è fissata il 6 novembre 2012.
REGIONE SICILIANA	**Art. 2, comma 4, e dell'art. 35, commi 4, 5, 8, 9, 10 e 13 del 24 del d.l. n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012** Le norme impugnate riservano allo Stato il gettito derivante dalle maggiori entrate erariali concernenti l'aumento dell'accisa sull'energia elettrica.	**Ric. n. 85/2012:** la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto, nonché l'art. 2 delle norme di attuazione di cui al D.P.R. n. 1074 del 1965 L'udienza è fissata il 6 novembre 2012

REGIONE SICILIANA	**Art. 4, commi 2 e 10, del d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012.** Le norme impugnate prevedono che le disposizioni contenute nell'art. 17 del D.Lgs. n. 68 del 2011, in materia di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (RC-Auto) si applicano su tutto il territorio nazionale, riconoscendo, all'imposta in questione la natura di "tributo proprio derivato" anche alle province situate nel territorio delle autonomie speciali.	**Ric. 101/2012**: la ricorrente lamenta che l'attribuzione diretta alle province del gettito derivante dalla RC-Auto violerebbe l'autonomia finanziaria della Regione di cui all'art. 36 dello Statuto, nonché gli artt. 2 e 4 delle norme di attuazione di cui al D.P.R. n. 1074 del 1965. L'udienza è fissata il 26 marzo 2012.
REGIONE SARDEGNA	**Conflitto di attribuzione avverso il D.M. del MEF 30 dicembre 2011,** recante "Aumento dell'accisa erariale sull'energia elettrica a seguito della soppressione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica"	**Conflitto n. 3/2012: l**a ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3, 7 e 8 dello Statuto. L'udienza è fissata il 2 febbraio 2012.
REGIONE SARDEGNA	**Conflitto di attribuzione avverso la nota del MEF prot. n. 49695 del 18 giugno 2012** con la quale veniva la Ragioneria Generale dello Stato comunicava il versamento alla Regione Sardegna del solo gettito relativo all'IVA percetta per l'anno 2011.	**Conflitto n. 9/2012:** la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 8 dello Statuto
REGIONE SARDEGNA	**Conflitto di attribuzione avverso il DM.20 luglio 2012,** recante le Modalità di individuazione del maggior gettito da riservare all'Erario, ai sensi dell'art. 2, comma 36, del d.l. n. 138 del 2011,e dell'art. 48, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011	**Conflitto n. 13/2012:** la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 7 e 8 dello Statuto, nonché il violazione il "principio di leale collaborazione"
REGIONE VALLE D'AOSTA		**Conflitto n. 10/2012:** la ricorrente lamenta la violazione art. 48-bis e 50 dello Statuto, nonché il violazione il "principio di leale collaborazione"
REGIONE SICILIANA	**Conflitto di attribuzione avverso il DM 2 aprile 2012** emanato in attuazione dell'art. 2, comma 36, dell'art. 1, commi 235 e 322, della legge n. 296 del 2006, con il quale sono state definite le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione e del comma 321.	**Conflitto 11/2012** : la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto, nonché l'art. 2 delle norme di attuazione di cui al D.P.R. n. 1074 del 1965.

REGIONE VENETO	**Art. 3, comma 10, del d.l. 2 n. 16, del 2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012.** La norma impugnata stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.	**Ric. n. 102/2012:** La ricorrente lamenta che la disposizione impugnata violerebbe l'art. 117, comma 3, 118 e 119 della Costituzione, in quanto la determinazione di un preciso limite all'azione di recupero del credito tributario sarebbe lesiva delle prerogative legislative regionali e arrecherebbe un grave nocumento alle finanze regionali. La regione ritiene, inoltre, che siano stati violati gli art. 118 e 119 della Costituzione, in quanto la norma impugnata arrecherebbe grave pregiudizio all'autonomia finanziaria della regione ed al correlato esercizio delle proprie funzioni amministrative. L'udienza è fissata il 26 marzo 2013.